



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.195

Protocollo:

**195/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 12 Febbraio 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;  
Dr. Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;  
Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca DETTA/U.S.AGROPOLI 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/09/2014 il sig.Luca DETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €3.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Luca DETTA della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Christian SCUOCH/A.S.D.SULMONA CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2014 il sig.Christian SCUOCH si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Si rileva preliminarmente che in data 7/01/2015 il legale del calciatore, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso,corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

## 3)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ORLANDO/MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.in data 20/11/2014 il sig.Fabio ORLANDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MATERA CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 14.116,38 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €9.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.216,38

Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Fabio ORLANDO nei confronti della Società MATERA CALCIO S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata sia incamerata.

## 4)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MAZZA/A.S.D.GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/11/2014 il sig.Paolo MAZZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Paolo MAZZA della somma di € 3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni DE TOMA/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/11/2014 il sig. Giovanni DE TOMA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 6.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Giovanni DE TOMA della somma di € 2.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele MAFFEI/A.S.D.SANTHIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/12/2014 il sig. Daniele MAFFEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 3.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.950,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO al pagamento in favore del sig. Daniele MAFFEI della somma di €1.950,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio NOVIELLO/A.C.D.BASTIA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/11/2014 il sig. Giorgio NOVIELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.800,00.

La Società non faceva pervenire alcun documento in propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924 al pagamento in favore del sig. Giorgio NOVIELLO della somma di €2.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele D'AGATI/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/11/2014 il sig. Gabriele D'AGATI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Gabriele D'AGATI della somma di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo BURIANI/S.D.ASTI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/10/2014 il sig. Filippo BURIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.875,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.125,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo BURIANI della somma di € 1.125,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Michele D'AMBROSIO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/12/2014 il sig. Michele D'AMBROSIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 7.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 9.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Michele D'AMBROSIO della somma di €.9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/F.C. REAL SM HYRIA

Con reclamo inoltrato tramite Racc.A.R. il sig. Maurizio MARAUCCI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società F.C. REAL SM HYRIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda della somma di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €13.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €11.922,00.

La Società in data 24/10/2014, presentava le proprie controdeduzioni in merito, costituendosi regolarmente con la Scrivente Commissione, ma ometteva di allegare qualsiasi documentazione alle controdeduzioni inviate alla controparte, violando l'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione, sulla base della mancata produzione delle presunte quietanze alla controparte, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo proposto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. Real SM HYRIA a corrispondere al sig. Maurizio MARAUCCI la somma di €11.922,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
 Enrico Ciuffa

Il Presidente  
 Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma l'11 Marzo 2015

Il Segretario Generale  
 Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
 Felice BELLOLI